I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 793/76 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ed il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75 (3), prevede che il prezzo a cui i prodotti soggetti al regime dell'intervento sono acquistati nel quadro dell'articolo 19 è calcolato applicando al prezzo d'acquisto dei coefficienti di adattamento; che, per poter applicare le misure d'intervento in condizioni paragonabili per tutti i prodotti, è opportuno che dei coefficienti di adattamento siano applicati anche al prezzo d'acquisto dei prodotti della categoria di qualità I, quando per tali prodotti non esista la categoria di qualità II;

considerando che gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2481/75 (5), hanno esteso ai limoni sino alla fine della campagna 1975/1976 il beneficio del premio di commercializzazione; che pertanto l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha previsto, per il medesimo periodo, che nel calcolare il prezzo di riferimento per i limoni non vengano prese in considerazione le spese di trasporto; che detto periodo è stato troppo breve per consentire di valutare gli effetti di tali misure; che è pertanto opportuno prorogarle per una campagna supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Per un prodotto che presenta caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di base, il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro dell'articolo 19 è calcolato applicando al prezzo d'acquisto coefficienti di adattamento.

Anche al prezzo d'acquisto dei prodotti della categoria I vengono applicati dei coefficienti di adattamento quando non è prevista una categoria II, affinché gli interventi avvengano in condizioni paragonabili a quelle degli altri prodotti.

I coefficienti di adattamento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 33. »

Articolo 2

All'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, la data del 31 maggio 1976 è sostituita dalla data del 31 maggio 1977.

Nel secondo comma i termini « ed i limoni » vanno aggiunti dopo i termini « ibridi similari di agrumi ».

(1) GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.
(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 254 del 1°. 10. 1975, pag. 3.
(4) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 254 del 1°. 10. 1975, pag. 1.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, per quanto concerne i limoni, la concessione di tale compensazione finanziaria è limitata alle consegne effettuate anteriormente al 1° giugno 1977. »

Articolo 4

All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69 i termini « ed i limoni » vanno aggiunti dopo i termini « le clementine ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS